

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 486/2014 DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 2014****che revoca l'approvazione della sostanza attiva fenbutatin ossido, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare la seconda alternativa dell'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/30/UE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto il fenbutatin ossido come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾, a condizione che gli Stati membri interessati provvedano affinché il richiedente che ha chiesto l'iscrizione del fenbutatin ossido presenti entro il 31 maggio 2013 ulteriori informazioni di conferma sul potenziale genotossicologico e sulla rilevanza ecotossicologica dell'impurità SD 31723 nonché su spettri, stabilità allo stoccaggio e metodi di analisi nella formulazione.
- (2) Le sostanze attive inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) Il richiedente su richiesta del quale il fenbutatin ossido è stato approvato non ha presentato le informazioni di conferma entro il termine del 31 maggio 2013. Con un messaggio e-mail del 27 giugno 2013 egli ha confermato alla Commissione la sua intenzione di non presentare tali informazioni.
- (4) Di conseguenza è opportuno revocare l'approvazione del fenbutatin ossido.
- (5) Occorre pertanto abrogare la direttiva 2011/30/UE della Commissione.
- (6) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.
- (7) È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fenbutatin ossido.
- (8) Qualora gli Stati membri concedano, in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, un periodo di tolleranza per i prodotti fitosanitari contenenti fenbutatin ossido, tale periodo dovrebbe scadere entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2011/30/UE della Commissione, del 7 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del fenbutatin ossido come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 61 dell'8.3.2011, pag. 14).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Revoca dell'approvazione

L'approvazione della sostanza attiva fenbutatin ossido è revocata.

Articolo 2

Abrogazione della direttiva 2011/30/UE

La direttiva 2011/30/UE è abrogata.

Articolo 3

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nella parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 331 relativa al fenbutatin ossido.

Articolo 4

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenbutatin ossido entro il 2 dicembre 2014.

Articolo 5

Periodo di tolleranza

Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade entro il 2 dicembre 2015.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO